****

Spett.le Ufficio Dogana di Competenza

1. OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Io sottoscritto PELLEGATTI MARCO

in qualità di Responsabile Amministrativo

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutta la merce relativa alla nostra fattura n. 22009360 del 27/07/2022 destinata a EVERLIKE FASHION (SG)

**Y900 (dichiarazione di Washington)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle protette dalla Convenzione

di Washington, come da Reg. UE n.160/2017 del 20/01/2017 che modifica il Reg. CE 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 , relativi alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

**Y901 (beni a duplice uso)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. (UE) 821/2021 del 20 maggio 2021 che sostituisce il Reg. (UE) 428/2009 e successive modifiche, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Si intendono i prodotti a duplice uso quelli che possono avere un uso sia civile sia militare.

**Y902 (prodotti che riducono lo strato di ozono)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE n. 1005/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

**Y903 - Y905 (beni culturali)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 116/09 relativo all’ esportazione di beni culturali, e successive modifiche ed integrazioni.

**Y904 - Y906 (tortura e repressione)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE n. 1236/2005 modificato con regolamento di esecuzione (UE) n.. 775/2014 della commissione del 16 luglio 2014 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti..

**Y916 – Y917 (prodotti chimici)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non è soggetta alle disposizioni del Reg. CE 689/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull’esportazione e importazioni di sostanze chimiche inoltre i prodotti non sono soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche, allegato V.

**La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra le sostanze di cui al Reg. CE N. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di groga tra la Comunità e i paesi terzi.**

**Y920 Iran (prodotti e tecnologie militari)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamenti di esecuzione (UE) n° 1861/2015 e n° 1862/2015 del Consiglio del 18 Ottobre 2015 che attua, aggiorna e modifica il regolamento 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (Y920).

**Y920 Libia (prodotti e tecnologie militari)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

**Y920 Russia ((concernente le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto **non rientra nell’elenco dei beni e non è destinata ai destinatari come da**  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

**Y921**

Non rientra nell’elenco dei beni come **da Reg. CE 329/07 e ss.mm.** concernente misure restrittive nei confronti della **Repubblica popolare democratica di Corea**, **Reg. CE 314/04** concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, **Reg. CE 174/05 e ss. mm**. concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, **Reg. CE 401/2013** concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania aggiornato con il **Reg. CE. 409/12**, **Reg. CE 154/09** concernente misure restrittive nei confronti dell’ Uzbekistan, **Reg. CE 1354/05** concernente misure restrittive nei confronti del Sudan

**Y922 (pellicce di cani e gatti)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 1523/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto non contiene pelliccia di cane o di gatto.

**Y923 (Controllo all'esportazione - Rifiuti)**

Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)

**Y924 (merci non contenenti mercurio metallico)**

Merci diverse dal mercurio metallico di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

**Y926 (gas fluorurati ad effetto serra)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell’allegato II del Reg. CE 842/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**Y927 (per prevenire ed eliminare la pesca illegale)**

La merce dichiarata non è contemplata da Reg.CE. 1005/08

**Y032 (dichiarazione per foca)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei prodotti derivati dalla foca in conformità del Reg. UE 737/2010, GU (UE) L216.

**Y934 Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) n. 258/2012 per l'esportazione, delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni**

**Y935 (concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria )**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1332/2013 (GU UE L 335)

**COD. 4099**

La merce esportata non rientra nel regolamento (CE) n. 1210/2003 (GU L 169) (Y935)

**Y939 (concernente le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina)**

Trattasi di prodotti non soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014, allegato II

**Y975**

Beni diversi da quelli descritti nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/402 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

**COD. ADD. 3249**

il prodotto esportato non rientra nel reg. ce 111/2005 del 22.12.2004 recante norme per il controllo dei precursori di droghe , pertanto autorizziamo ad indicare nella bolla doganale  il codice addizionale 3249

27/07/2022